



COMUNE DI CASALATTICO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO

FIDA PASCOLO

Largo San Rocco, 1 - 03030 Casalattico (Fr)
Tell: 0776 690012 – 0776 692162 Fax: 0776 690184
email: comunedicasalattico@libero.it

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02.03.2011.

ART.1

Diritto dell'uso dei pascoli

Hanno diritto all'uso dei pascoli, con l'obbligo del pagamento del corrispettivo fida, tutti i possessori a termine di legge di animali, bovini, equini, ovini e caprini, sotto l'osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalla legge e dai regolamenti forestali e dalle leggi che regolamentano gli usi civici.

I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- i naturali (i nativi o figli di nativi) residenti del Comune di Casalattico. Sono considerati naturali tutti coloro i quali sono nati altrove per motivi di transumanza.

Gli aventi diritto al pascolo sono classificati in categorie. Le categorie degli utenti sono così definite:

A) allevatori: coloro che possiedono più di 50 ovini o caprini; più di 30 bovini; più di 15 equini.

Gli allevatori possono fidare previa presentazione dell'estratto di iscrizione ai coltivatori diretti o all'associazione allevatori;

B) possessori di animali a scopo di integrazione del reddito familiare. Costoro non possono superare i seguenti numeri di capi:

- 50 ovini e caprini; 30 bovini; 15 equini;

Possono, altresì, richiedere l'assegnazione della fida pascolo i non residenti appartenenti alle categorie di cui al comma 3, la cui richiesta verrà valutata solo dopo aver assegnato i terreni ai residenti e previa verifica della disponibilità delle aree pascolive in esubero rispetto a quelle concesse in via prioritaria ai naturali residenti di cui al comma 2.

ART. 2

Esclusione dall'uso dei pascoli

Sono esclusi dall'uso dei pascoli tutti gli allevatori o pastori che:

- siano morosi;
- abbiano contravvenuto a disposizioni dell'Autorità Sanitaria o abbiano causato la diffusione di malattie infettive diffuse.

ART. 3

Numero massimo di animali ammessi al pascolo

In osservanza dell'art. 45 del Regio Decreto Legge 22 maggio 1924, n.751 e successive modificazioni ed integrazioni "I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 (ora art. 1021) del Codice Civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento." Il numero massimo ammissibile è riferito alla superficie di ettari 77.76.00.

ART. 4

Commissione comunale fida pascolo

Il Consiglio Comunale può istituire, a scopo di consultivo, una commissione per la fida pascolo, determinandone compiti, composizione e durata.

ART. 5

Zone ammesse al pascolo

Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunale rispettando il periodo di pascolo di cui all'art. 14.

ART. 6

Modalità di presentazione delle domande

Entro il 01 marzo di ogni anno chiunque volesse usufruire dei pascoli deve presentare formale domanda e denuncia fida pascolo al comune. La domanda si intende presentata per nucleo familiare e ad essa va allegata la ricevuta di versamento di cui all'art. 13.

A completamento della domanda vanno prodotti e allegati i seguenti documenti:

- copia sottoscritta del "Registro di stalla" aggiornato;
- copia del modello 2/33 (bovini) e/o 2/33bis (ovi-caprini) ed elenco ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali monticanti;
- certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina (mod 7 e mod 2/33 e/o 2/33bis);
- certificato di indennità da brucellosi ovina (mod 7 e mod 2/33 e/o 2/33bis);
- certificato di avvenuta vaccinazione contro la gastroenterotossine (Clostridiosi);
- certificato di avvenuto trattamento antiparassitario al bestiame;
- certificato di iscrizione all'anagrafe canina dei cani al seguito del bestiame, di vaccinazione contro le malattie tipiche dei cani e di trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcosi);
- ricevuta del versamento del corrispettivo dovuto per la Fida Pascolo.

ART. 7

Rilascio autorizzazione

L'Ufficio competente, ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, provvederà al rilascio dell'autorizzazione, secondo il modello allegato al presente Regolamento, che andrà sottoscritta dal richiedente per accettazione.

ART. 8

Integrità delle mandrie o greggi

E' assolutamente vietato introdurre animali infetti ai pascoli montani del Comune di Casalattico.

ART. 9

Animali ammessi al pagamento

Devono essere assoggettati al pagamento della fida tutti gli animali presenti nella mandria o nel gregge senza distinzione di età al momento dell'immissione nei pascoli comunali, compresi quelli nati dopo la data della denuncia.

ART. 10

Marchiatura

Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di identificazione degli animali, per i proprietari di bovini ed equini si fa obbligo della marchiatura a fuoco.

Detta marchiatura deve essere fatta nel modo seguente:

- due lettere che indicano le iniziali del nome del proprietario.

I proprietari che immetteranno al pascolo animali sprovvisti di marchio, o con marchio non conforme a quanto previsto dal comma precedente, saranno puniti con una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 154,00 per ogni caso, ben visibile secondo l'insindacabile giudizio di chi è addetto al controllo.

Al momento della denuncia, i proprietari devono dichiarare il tipo di marchio apposto.

Possono, se sprovvisti, procedere alla marchiatura al momento dell'ingresso ai pascoli comunali nell'apposito recinto comunale.

ART. 11

Marchio comunale

Su tutti i capi bovini ed equini, senza distinzione di età, l'Amministrazione Comunale, all'atto dell'ingresso ai pascoli, apporrà un proprio marchio a fuoco, che legittimerà l'uso dei pascoli. In via eccezionale è consentito per i piccoli sotto il mese di età, la marchiatura con vernice indelebile. Il marchio comunale sarà realizzato nel modo seguente: un triangolo equilatero con il lato di cm 10 con inscritto la lettera "C" maiuscola.

ART. 12

Modalità di monticazione e demonticazione degli animali

I proprietari di animali, devono procedere all'immissione al pascolo in presenza di funzionari del comune o personale all'uopo indicati. Prima di immettere bestiame ai pascoli comunali i proprietari devono, pertanto, avvisare il personale del Comune in tempo utile, fissando il giorno, l'ora di arrivo e il luogo stabilito per il controllo.

L'immissione può avvenire dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno.

E' assolutamente vietato introdurre animali, al pascolo senza l'assistenza del personale comunale. Gli animali devono essere condotti dal proprietario e l'introduzione può avvenire solo di giorno.

La comunicazione di immissione al pascolo deve pervenire al comune almeno due giorni prima della data prevista. In ogni caso non si può procedere allo scarico dai mezzi di trasporto senza la supervisione del personale preposto al controllo. Chi contravviene alla presente norma sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.032,00 se in possesso di tutti i requisiti previsti per l'immissione ai pascoli comunali; sarà soggetto a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia nel caso non risulti sprovvisto dei suddetti requisiti.

Il proprietario che non rispetterà le norme previste sarà, previa ordinanza sindacale, obbligato ad abbandonare i pascoli comunali, oltre che a pagare la multa da €. 200,00 ad €. 1.500,00.

I proprietari di animali devono dare avviso, all'Ufficio competente dalla data di demonticazione, almeno 5 gg. prima della predetta data.

Gli animali saranno sottoposti al controllo numerico da parte del competente personale comunale, operazione necessaria per il rilascio del certificato di demonticazione (mod.7). I trasgressori a tale obbligo verranno sottoposti a sanzione amministrativa da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.500,00.

ART. 13

Pagamento della fida

Il pagamento della fida deve essere effettuato entro il 01 marzo mediante bollettino postale predisposto dall'Ufficio preposto. E' consentito il pagamento dopo tale data, e comunque prima dell'immissione nei pascoli comunali, solo per gli animali nati dopo la denuncia di fida pascolo. In caso di ritardo del pagamento della fida entro il suddetto termine e comunque entro il 30 novembre la somma da versare sarà incrementata degli interessi legali, in vigore nell'anno in corso della violazione (anno 2011 pari al 1,50%), per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento comporta esclusivamente il diritto di accedere ai pascoli comunali e non la garanzia del pascolo.

ART. 14

Periodo di pascolo

Come riportato dall'art. 110 comma 1 lettera b) del Regolamento della R.L. n. 7 del 18 aprile 2005 " salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre".

L'ufficio comunale competente può, considerato l'andamento della stagione e con congruo anticipo, variare il suddetto periodo di pascolo entro i limiti dettati dall'art. 64 della Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 1999 e successive modificazioni.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €.103,00 per ogni capo di bestiame, ed in caso di recidiva, anche con l'interdizione all'uso dei pascoli per l'anno successivo e comunicazione di reato all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 639/bis del Codice Penale.

ART. 15

Custodia animali

Gli animali devono essere custodi per l'intero periodo della fida, in modo che non possano vagare liberamente lungo la strada, non arrechino molestie ai turisti e danni a cose e persone, non sporchino la zona che nello stesso periodo di fida è frequentata dai turisti. Tutti gli animali, infine, a sera devono essere radunati dai rispettivi proprietari e custodi. I proprietari trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 103,00 per ogni capo di bestiame.

ART. 16

Inammissibilità

Costituisce condizione di inammissibilità della domanda di pascolo per la stagione successiva, la trasgressione ripetuta per oltre due volte, ai divieti di cui artt. dal 10 al 15.

La condizione di inammissibilità può essere rimossa tramite il versamento della somma di €. 1,07 per ogni capo ovi-caprino, di €. 6,90 per ogni capo bovino e di €. 9,30 per ogni capo equino, da effettuarsi contestualmente al versamento di cui all'art. 13, con analoghe modalità e scadenze, ferma la necessità del previo pagamento di quanto dovuto per le sanzioni irrogate a norma del presente regolamento comunale, da documentarsi mediante esibizione della ricevuta di versamento all'atto della medesima prestazione della domanda.

Parimenti costituisce criterio di inammissibilità al pascolo, la presentazione di domande incomplete e la dichiarazione di notizie non veritiere, salvo il fatto che ciò costituisca reato.

ART. 17

Aumento del numero degli animali

A domanda scritta dell'interessato, per validi e comprovanti motivi entro il 01 giugno, e compatibilmente con il carico massimo ammissibile, è possibile aumentare il numero degli animali da fidare.

ART. 18

Numero di animali ammesso al pagamento

In sede di controllo, qualora si riscontrasse un numero di animali inferiori a quello denunciato, si ammetterà al pagamento il numero di animali denunciati.

Se si riscontrerà un numero maggiore, il numero eccedente sarà:

- 1) respinto se si supera il numero massimo ammissibile di animali al pascolo;
- 2) assoggettato al pagamento di tre volte l'importo previsto come tariffa per quella specie se inferiore al numero massimo di cui al punto 1).

In entrambi i casi il proprietario dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 ad €. 516,00 oltre a quanto previsto ai punti 1) e 2).

ART.19

Animali portati al pascolo per scopo commerciale

E' assolutamente vietato usare i pascoli montani a scopo commerciale, essendo il diritto di pascolo un diritto di uso civico e quindi integrativo del reddito familiare. Tale scopo si può individuare in chi commercia abitualmente in bestiame ed usa i pascoli quale stazione di trasferta. Più esplicitamente: non è possibile denunciare un certo numero di capi che sono venuti e poi rimpiazzati con altri capi acquistati successivamente. Una volta venduti e poi rimpiazzati gli animali non possono più essere reintegrati con altri animali, anche perché una simile operazione sarebbe contraria alle leggi sanitarie vigenti.

ART. 20

Uso delle acque

L'uso delle acque darà diritto a passare per le pubbliche vie, beninteso che i proprietari non potranno trattenere i loro animali a scopo di pascolo nelle strade e nei largari comunali.

ART. 21

Carico e scarico animali

E' assolutamente vietato scaricare animali prima dell'ingresso in paese, lo scarico o il carico dovrà avvenire presso lo stazzo definitivo o provvisorio del proprietario, oppure in luogo concordato con l'Amministrazione e da ripulire ad operazione effettuata.

L'infrazione al presente articolo è punita con una multa da €. 103,00 ad €. 413,00.

ART. 22

Diritto di passaggio

Solo dopo l'apertura della fida pascolo, si accordano a titolo di passaggio ore 24 a quegli animali che si trasferiscono in altri comuni, ed altre 24 ore, nel ritorno a termine stagione.

Coloro che intendono usufruire di tale diritto devono esibire, al momento del passaggio, idonea certificazione (mod. 6, di cui al D.P.R. 08.02.1954 n. 320) ed autorizzazione del Comune di destinazione.

ART. 23

Introduzione abusiva di animali

E' espressamente vietato introdurre, nelle mandrie e nelle greggi dei locali, bestiame apparentemente a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 1.

I trasgressori saranno obbligati a trasferire altrove gli animali introdotti abusivamente e contestualmente saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di 103,00 per ogni capo/giorno introdotto abusivamente.

ART. 24

Controlli

Gli addetti alla vigilanza comunale, potranno, in qualsiasi momento, procedere a controlli di qualsiasi natura, presso il recinto comunale o presso gli stazzi: gli allevatori non potranno rifiutarsi di condurre la propria mandria nel luogo stabilito. L'avviso sarà fatto per iscritto. Per il mancato rispetto del presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.500,00.

ART. 25

Sconfinamenti

E' vietato sconfinamento di bestiame di proprietà degli allevatori dei comuni confinanti.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria e il Comune si rivarrà su di essi per eventuali spese sopraggiunte.

ART. 26

Tariffe

Le tariffe per ogni capo saranno fissate, anno per anno, dalla Giunta Comunale.

Il numero di animali da denunciare sono quelli presenti nell'azienda o nel nucleo familiare, le denunce non possono essere fatte attribuendo, fittiziamente, dei capi ai vari componenti il nucleo familiare. Solo in presenza di un atto, amministrativamente valido, è possibile attribuire un numero di animali ad un componente del nucleo.

ART. 27

Sosta sulla via pubblica

E' assolutamente vietato far sostare gli animali di qualsiasi specie sulle vie pubbliche.

ART. 28

Passaggio per le vie pubbliche

E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche con animali della specie bovina o equina rispettando le seguenti modalità:

- Avviso al comune almeno un giorno prima del transito;
- La mandria deve essere scortata da personale idoneo nel numero minimo di almeno una persona per dieci (10) capi.

In ogni caso è assolutamente proibito sostare sulle vie pubbliche per qualsiasi motivo. E', altresì proibito, far pascolare gli animali lungo le scarpate delle vie pubbliche. Chiunque sostasse sulle vie pubbliche o conducesse al pascolo, i propri animali, sulle scarpate delle strade è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 ad €. 516,00.

ART. 29

Sequestro degli animali

Gli animali che saranno sorpresi al pascolo sprovvisti di marchi, e quindi non autorizzati, saranno sequestrati in attesa dell'identificazione del proprietario.

Le spese di custodia e mantenimento, durante il periodo di sequestro, saranno a carico del proprietario.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario, l'Amministrazione Comunale adotterà tutti i provvedimenti del caso previsti dalla vigente legislazione.

ART. 30

Rinuncia all'uso dei pascoli

In caso di rinuncia all'uso dei pascoli, la domanda di rimborso del corrispettivo fida già pagato dovrà essere richiesto, per iscritto, entro e non oltre la data di apertura dei pascoli. Trascorso detto termine non sarà più possibile richiedere il rimborso.

ART. 31

Indennizzi per danni da fauna selvatica

Potranno beneficiare delle provvidenze di cui all'ex. Legge Regionale n. 48/82, solo coloro che saranno in regola con il pagamento della fida pascolo e che non avranno nessun contenzioso con il comune relativamente al pascolo montano.

ART. 32

Efficacia

Il presente regolamento sarà inviato, dopo l'approvazione e la pubblicazione all'Assessorato agli Usi Civici, alle associazioni di categoria, alla Camera di Commercio ed artigianato e al Corpo Forestale dello Stato.

Per il solo anno 2011, le scadenze di cui all'art. 13 e 17 potranno subire variazioni in base alle risorse umane e tecniche del Comune.

Indice

- Art. 1 Diritto dell'uso dei pascoli
- Art. 2 Esclusione dall'uso dei pascoli
- Art. 3 Numero massimo di animali ammessi al pascolo
- Art. 4 Commissione comunale fida pascolo
- Art. 5 Zone ammesse al pascolo
- Art. 6 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 7 Rilascio autorizzazione
- Art. 8 Integrità delle mandrie o greggi
- Art. 9 Animali ammessi al pagamento
- Art. 10 Marchiatura
- Art. 11 Marchio comunale
- Art. 12 Modalità di monticazione e demonticazione degli animali
- Art. 13 Pagamento della fida
- Art. 14 Periodo di pascolo
- Art. 15 Custodia animali
- Art. 16 Inammissibilità
- Art. 17 Aumento del numero degli animali
- Art. 18 Numero di animali ammesso al pagamento
- Art. 19 Animali portati al pascolo per scopo commerciale
- Art. 20 Uso delle acque
- Art. 21 Carico e scarico animali
- Art. 22 Diritto di passaggio
- Art. 23 Introduzione abusiva di animali
- Art. 24 Controlli
- Art. 25 Sconfinamenti
- Art. 26 Tariffe
- Art. 27 Sosta sulla via pubblica
- Art. 28 Passaggio per le vie pubbliche
- Art. 29 Sequestro degli animali
- Art. 30 Rinuncia all'uso dei pascoli
- Art. 31 Indennizzi per danni da fauna selvatica
- Art. 32 Efficacia



COMUNE DI CASALATTICO

PROVINCIA DI FROSINONE

OGGETTO: Domanda Fida Pascolo – Anno 2018.

Cognome **Nome**

Nato a **il** **e residente in Via**

Comune di, **chiede di poter fidare per l'anno**

N. BOVINI

N. EQUINI

N. OVINI

N. CAPRINI

Data,

Firma

.....

Visto si autorizza per l'anno